



COMUNE DI CONTIGLIANO

Provincia di Rieti

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero Registro Generale 27 del 16-03-2020

OGGETTO: MISURE PREVENZIONE E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19 ORDINANZA CHIUSURA PARCHI E GIARDINI

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica eda COVID - 19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1/03/2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 26/02/2020, n. Z00002 recante "Misure per

la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

CONSIDERATO che occorre limitare, in questo periodo, le attività dei centri di aggregazione sociale al fine di contrastare e prevenire l'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

DATO ATTO che i seguenti luoghi, per caratteristiche ambientali e per consuetudine pubblica, sono destinati a costituire centri di aggregazione sociale in cui le persone non rispettano la distanza interpersonale di un metro, formando spontaneamente gruppi di persone che interagiscono fra di loro:

- al Parco di Villa Franceschini in Via Ettore Franceschini - Via dr. Renato Balducci;
- ai Giardini Battigalli e al Campo Piero Malfatti di Piazza Fiume;
- a Largo Talarrubias;
- all'area verde attorno al centro sociale di San Filippo;
- all'area verde attorno alla Chiesa e al centro sociale di Montisola
- all'area verde attorno ex Scuola Collebaccaro;
- l'interdizione al pubblico della pista ciclabile provinciale della Conca Reatina, in accordo e in coordinamento con il Consigliere provinciale con delega all'Ambiente Maurizio Ramacogi, per l'intera estensione della ciclovia, ricadente nel territorio del Comune di Contigliano;
- alla popolazione di non fare uso delle panchine e delle sedute dislocate lungo strade e spazi pubblici;

RITENUTO di intervenire stabilendo temporaneamente il divieto di accesso alla totalità degli spazi adibiti a verde pubblico attrezzato, in tutto il territorio del Comune di Contigliano, con particolare riferimento ai luoghi suindicati;

SENTITA l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTI gli artt. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.),

ORDINA

Al fine di contenere i rischi di contagio da Coronavirus **con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020**

compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni la chiusura al pubblico e il divieto di accesso nella totalità degli spazi adibiti a verde pubblico attrezzato, in tutto il territorio del Comune di Contigliano, con particolare riferimento a:

- al Parco di Villa Franceschini in Via Ettore Franceschini - Via dr. Renato Balducci;
- ai Giardini Battigalli e al Campo Piero Malfatti di Piazza Fiume;
- a Largo Talarrubias;
- all'area verde attorno al centro sociale di San Filippo;
- all'area verde attorno alla Chiesa e al centro sociale di Montisola
- all'area verde attorno ex Scuola Collebaccaro;
- l'interdizione al pubblico della pista ciclabile provinciale della Conca Reatina, in accordo e in coordinamento con il Consigliere provinciale con delega all'Ambiente Maurizio Ramacogi, per l'intera estensione della ciclovia, ricadente nel territorio del Comune di Contigliano;
- alla popolazione di non fare uso delle panchine e delle sedute dislocate lungo strade e spazi pubblici;

RIBADISCE

l'ordine di osservare le distanze interpersonali di un metro fra coloro che passeggiano lungo strade e spazi pubblici; invitando altresì la popolazione a svolgere attività fisica e motoria ove occorrente, preferibilmente in aree verdi lontane da abitazioni, evitando comunque le aggregazioni fra persone.

In caso di inottemperanza si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.650 del codice penale e all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art.2 comma 7 e dall'art. 3 del Vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti ordinanze comunali da euro 51,65 a euro 516,46.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;

STABILISCE

La notifica alla Coop. Idea 2009, gestore dell'Ostello di Villa Franceschini

La trasmissione della presente ordinanza:

∅ **Alla Stazione Carabinieri Contigliano**

∅ **Alla Polizia Locale**

∅ **Alla Prefettura**

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

Si dia massima diffusione della stessa.

Contigliano, 16-03-2020

IL SINDACO
PAOLO LANCIA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005